


statuto



I principi fondativi

STATUTO DI COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 16 GIUGNO 2018

SOMMARIO

La Missione della Cooperativa	6
Titolo I - Denominazione, sede, scopo, oggetto, durata	7
Art. 1) Denominazione e sede	7
Art. 2) Scopo, oggetto e scambio mutualistico mediato o indiretto	7
Art. 3) Durata	12
Titolo II - Soci cooperatori	12
Art. 4) Requisiti dei soci	12
Art. 5) Ammissione nuovi soci	13
Art. 6) Diritti e obblighi dei soci	15
Art. 7) Prestito sociale	17
Art. 8) Perdita della qualità di socio	17
Art. 9) Recesso	17
Art. 10) Esclusione	18
Art. 11) Esclusione per inattività del socio	20
Art. 12) Controversie in materia di recesso ex art. 9 ed esclusione ex art. 10	21
Art. 13) Morte del socio	21
Art. 14) Rimborso	21
Titolo III - Patrimonio sociale e bilancio	22
Art. 15) Patrimonio sociale	22
Art. 16) Bilancio	23
Art. 17) Ristorni	24
Art. 18) Destinazione dell'utile	25
Art. 19) Acquisto quote proprie	26

Titolo IV - Clausole mutualistiche	26
Art. 20) Divieto di distribuzione dei dividendi	26
Art. 21) Divieto di remunerazione di strumenti finanziari	26
Art. 22) Divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori	27
Art. 23) Obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici	27
Titolo V - Organismi territoriali e della partecipazione sociale	27
Art. 24) Finalità dell'organizzazione della partecipazione sociale	27
Art. 25) Organismi della partecipazione sociale	28
Art. 26) Gli organismi territoriali	28
Art. 27) Le Zone	29
Art. 28) Le Aree Sociali Vaste	30
Art. 29) Consulta della rappresentanza sociale	31
Art. 30) I gruppi di interesse	32
Titolo VI - L'assemblea	32
Art. 31) Competenza	32
Art. 32) Convocazione	33
Art. 33) Quorum costitutivi e deliberativi	34
Art. 34) Diritto di porre domande prima dell'assemblea	35
Art. 35) Presidenza dell'assemblea	35
Art. 36) Diritto di intervento e voto all'assemblea. Rappresentanza in assemblea	36
Art. 37) Le assemblee separate	37
Art. 38) L'assemblea generale	38
Art. 39) Le assemblee speciali	39
Titolo VII - Organo amministrativo	40
Art. 40) Composizione del Consiglio di amministrazione.	
Requisiti degli amministratori	40
Art. 41) Formazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione	41
Art. 42) Funzionamento del Consiglio di amministrazione	41
Art. 43) Organi delegati	42
Art. 44) Competenze del Consiglio di amministrazione	43
Art. 45) Modalità di svolgimento delle riunioni	44

Titolo VIII - Collegio sindacale, revisione legale dei conti e controlli	45
Art. 46) Composizione del Collegio sindacale	45
Art. 47) Competenze del Collegio sindacale	46
Art. 48) Revisione legale dei conti	46
Art. 49) Commissione etica e responsabile etico	47
Art. 50) Sistema dei controlli	48
Art. 51) Commissione elettorale	48
Titolo IX - Soci finanziatori e strumenti finanziari	49
Art. 52) Soci finanziatori e strumenti finanziari	49
Titolo X - Risoluzione delle controversie	51
Art. 53) Conciliazione e arbitrato	51
Titolo XI - Scioglimento e liquidazione	51
Art. 54) Scioglimento	51
Titolo XII - Disposizioni generali	52
Art. 55) Regolamenti	52

LA MISSIONE DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa intende perseguire il proprio scopo mutualistico realizzando la seguente missione:

- 1** fornire ai soci prodotti e servizi convenienti, sicuri, conformi alle norme di legge ed al più alto stato della tecnica ed adatti al loro benessere;
- 2** educare al consumo consapevole, informato, sostenibile ed etico, favorendo stili di vita responsabili e sani regimi alimentari;
- 3** sviluppare la democrazia cooperativa;
- 4** incrementare il patrimonio sociale al fine di garantire alle future generazioni gli opportuni strumenti a sostegno dei valori cooperativi e mutualistici;
- 5** rispettare i principi di legalità, trasparenza, equità e precauzione, ispirando a tali principi ogni rapporto con il mercato;
- 6** ispirarsi ai principi di sostenibilità avendo a riferimento l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile approvata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (cd. "Agenda 2030") ed i relativi diciassette obiettivi;
- 7** sostenere e promuovere l'innovazione e lo sviluppo della Cooperativa;
- 8** valorizzare il lavoro e l'impegno dei dipendenti;
- 9** contribuire al benessere, allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori in cui la cooperativa opera;
- 10** rafforzare e promuovere il Movimento Cooperativo, in coerenza con l'attività e gli obiettivi economici e sociali della Cooperativa.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO, DURATA

Art. 1

Denominazione e sede

- 1.1 È costituita una società cooperativa sotto la denominazione "Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa", in sigla "Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop."
- 1.2 La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed alla Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori ed alle loro strutture periferiche; si conforma, altresì, ai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei valori delle Cooperative di consumatori.
- 1.3 La società ha sede legale in Castenaso (BO), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
- 1.4 La società ha sedi secondarie in Modena (MO) e Reggio Emilia (RE), agli indirizzi risultanti dal Registro delle Imprese.
- 1.5 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative.

Art. 2

Scopo, oggetto e scambio mutualistico mediato o indiretto

Art. 2A. Scopo

- 2.a.1 La Cooperativa, ispirandosi ed applicando i principi di mutualità, sostenibilità e responsabilità sociale, in coerenza con la missione prevista dallo statuto, intende perseguire i seguenti scopi:
 - A assolvere la funzione sociale di difesa del bilancio familiare dei soci e dei non soci, fornendo loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili, valorizzando i prodotti a marchio del Sistema Coop ed orientando i consumatori nell'acquisto di prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità, sicurezza e di prezzo, incentivando la riduzione degli sprechi e favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale;
 - B promuovere l'attiva e democratica partecipazione, diretta o delegata, dei soci alla vita cooperativa, in coerenza con lo scopo di sviluppare e consolidare esperienze associative, tramite idonee forme organizzative, nel rispetto dei principi di trasparenza, effettività e informazione;
 - C promuovere e favorire il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione con particolare riferimento a quella di consumo, anche a livello internazionale;
 - D sviluppare lo spirito di solidarietà dei consumatori soci e non, delle loro famiglie e dei lavoratori anche tramite l'organizzazione del tempo libero

- e la promozione ed organizzazione di attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
- E tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza, anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione, al fine di porre gli stessi nella condizione di poter operare scelte libere e consapevoli in materia, attraverso apposite iniziative, promuovendo altresì iniziative volte a soluzioni mutualistiche nell'ambito della sanità e dell'assistenza;
 - F contribuire alla difesa dell'ambiente promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso, improntando il proprio agire al principio di precauzione ed al rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione degli inquinamenti e dalla legislazione ambientale applicabile alle attività aziendali, impegnandosi a porre in essere le migliori pratiche, nel rispetto della sostenibilità ambientale ed al fine di limitare gli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, promuovendo comportamenti trasparenti ed una politica commerciale e di investimento responsabile ed una crescita sostenibile, predisponendo all'uopo bilanci di sostenibilità che consentano la rendicontazione di quanto compiuto;
 - G sostenere e favorire lo sviluppo di un sempre maggiore spirito di previdenza dei soci e tutelare il loro risparmio, promuovendo iniziative atte alla fruizione da parte dei soci di servizi di natura assicurativa e finanziaria;
 - H promuovere lo sviluppo dello scambio mutualistico verso nuovi bisogni di consumo dei soci, come, a titolo esemplificativo, quello dei carburanti, dell'energia ed altre *utilities* e delle comunicazioni, offrendo servizi ed attività che consentano ai consumatori soci e non soci di ottenere beni e prestazioni di buona qualità alle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto dell'ambiente e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
 - I contribuire allo sviluppo economico e sociale dei territori in cui la Cooperativa opera, anche attraverso la valorizzazione delle piccole e medie imprese del sistema agroalimentare, al fine di garantire una diffusa e qualificata offerta di prodotti locali e promuovere la biodiversità in ogni ambito territoriale, concorrendo ad affermare un modello di sviluppo sostenibile e contribuendo alla crescita delle aree più deboli del Paese;
 - L intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo anche attraverso la promozione del commercio equo e solidale nonché delle categorie sociali bisognose;
 - M sostenere iniziative di difesa e tutela della legalità, promuovere e praticare i diritti di cittadinanza e la cultura della legalità democratica;
 - N promuovere attività che favoriscano un alto grado di trasparenza ed eticità nei rapporti con i Soci, con i lavoratori dipendenti, con i consumatori e nei rapporti, sia industriali che commerciali, con le imprese fornitrici, ispirandosi, nel solco dei principi costituzionali espressi dall'art. 45, alla "Carta dei Valori" approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e alle sue successive modifiche ed integrazioni ed a

- quelli sanciti dall'Alleanza Internazionale delle Cooperative;
- partecipare, anche con oblazioni e liberalità a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà, nell'ambito del territorio e delle comunità in cui opera la Cooperativa.

Art. 2B. Oggetto

2.b.1 Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa si propone di realizzare le seguenti attività:

- 1 l'acquisto per la vendita al dettaglio a soci e non soci di generi alimentari e non, tramite funzionali ed efficienti punti vendita, centri commerciali e spazi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche mediante canali di vendita *online*, raggiungendo, a tal fine, accordi con i fornitori per il rispetto di elevati *standard* di qualità e sicurezza dei prodotti, anche nel rispetto degli obblighi di legge relativamente alla rintracciabilità e all'igiene dell'intera filiera produttiva e di distribuzione alimentare, indirizzando i fornitori medesimi alla produzione responsabile;
- 2 la promozione di una idonea attività di controllo della qualità e sicurezza dei prodotti in vendita nonché di tutela dell'ambiente avvalendosi dei mezzi che saranno ritenuti più idonei allo scopo, tra cui laboratori interni ed esterni potendo delegare talune funzioni alle strutture consortili cui aderisca la Cooperativa;
- 3 la produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti e articoli di qualsiasi natura e tipo;
- 4 la promozione e la realizzazione di iniziative specifiche che favoriscano l'informazione al consumo responsabile e l'educazione igienico-sanitario-alimentare del consumatore, anche al fine di sostenere lo sviluppo di una sempre maggiore consapevolezza circa l'importanza della tutela della salute e di indirizzare il consumatore stesso verso modelli di vita responsabili, scelte alimentari e stili di vita e di consumo consapevoli ed attenti, ispirati al canone di autoresponsabilità;
- 5 l'organizzazione dei servizi e l'erogazione ai consumatori soci e non soci delle relative prestazioni, mediante impianto e gestione di moderni punti di vendita, fissi o ambulanti, trattorie, mense, punti di ristoro e bar, impianti di distribuzione di carburante, farmacie, librerie, magazzini, laboratori e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, delle merci, dei prodotti e degli articoli necessari all'approvvigionamento ed assortimento delle gestioni sociali;
- 6 l'organizzazione di iniziative di carattere turistico, come viaggi e soggiorni, mediante la gestione diretta o indiretta di agenzie di viaggi, impianti ricettivi, come case di vacanza, campeggi, villaggi, alberghi e simili;

- 7 la vendita all'ingrosso ad altre cooperative di consumatori socie, a società controllate dalla Cooperativa stessa o dalle cooperative socie, nonché ad associazioni, enti ed altre imprese di vendita al dettaglio anche terze; in quest'ultimo caso, le merci non dovranno essere destinate all'estero;
 - 8 la promozione di iniziative mutualistiche in ambito sanitario ed assistenziale;
 - 9 il sostegno ad iniziative volte a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, anche mediante la promozione di attività culturali, ricreative e sportive particolarmente rivolte ai giovani nonché di iniziative finalizzate all'integrazione ovvero dedicate alle persone affette da disabilità od in condizioni di disagio sociale e povertà;
 - 10 l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7, di una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 11 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni; è, in ogni caso, vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico, tranne che mediante gli strumenti finanziari di cui al successivo titolo IX, in quanto previsti dallo statuto della Cooperativa;
 - 11 la promozione e il coordinamento di servizi volti a soddisfare le esigenze dei soci, oltre che tutelarne gli interessi, relativamente al mercato assicurativo, previdenziale e degli strumenti di natura finanziaria; l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio, anche per mezzo di imprese abilitate, di attività di intermediazione assicurativa nonché, nei limiti consentiti dalla legge, di attività di agente in attività finanziaria, di intermediazione di prodotti bancari e finanziari ed altresì delle altre attività che la legge consente agli intermediari assicurativi;
 - 12 l'istituzione di forme di organizzazione e di coordinamento per consentire l'articolazione del corpo sociale e, dunque, la partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa, promuovendo, tra l'altro, la sostanziale parità di genere anche negli organismi di rappresentanza;
 - 13 l'espansione della rete di vendita a insegna COOP, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con terzi, anche di franchising, nelle varie diverse tipologie in cui può essere configurato.
- 2.b.2** In relazione all'attività mutualistica e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la Cooperativa prevede di:
- 1 effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci;
 - 2 ripartire i ristorni secondo criteri stabiliti dal successivo art. 17;
 - 3 assicurare una idonea informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della Cooperativa;

4 diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà Cooperativa.

- 2.b.3** La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e all'espletamento dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, come ad esempio, per sola indicazione esemplificativa: acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese; costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative ai sensi di legge; partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.; contrarre mutui ipotecari passivi; concedere prestiti anche ipotecari, beni in leasing, avalli cambiari e fidejussioni; dare adesione ad altri enti ed organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla e anche con scopi consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche, di promozione cooperativa; consorzarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterna, ad altre Cooperative di consumatori per il coordinamento delle attività comuni; mettere a disposizione di altre Cooperative di consumatori, anche assumendo incarico o funzione di loro commissionaria, le proprie capacità ed attrezzature di approvvigionamento e acquisto, partecipare alla temporanea gestione di attività di altre Cooperative; affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre Cooperative.
- 2.b.4** Sono espressamente escluse le attività che formano oggetto di riserva in base alle vigenti leggi, a meno che la Cooperativa non sia dotata dei requisiti per esercitarle.
- 2.b.5** La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opera prevalentemente nei confronti dei soci.
- 2.b.6** Fermo restando quanto sopra, la Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti diversi dai soci.

Art. 2C. Scambio mutualistico mediato o indiretto

- 2.c.1** La Cooperativa - cogliendo una moderna interpretazione della propria missione - intende offrire ai propri soci l'opportunità di realizzare lo scambio mutualistico non solo nelle strutture commerciali gestite direttamente dalla Cooperativa, ma anche indirettamente (c.d. "scambio mutualistico indiretto" o "scambio mutualistico mediato"), avvalendosi in questo caso dei beni e servizi erogati dalle società controllate o partecipate o comunque attraverso soggetti nei confronti dei quali sia possibile un efficace controllo delle modalità di erogazione e realizzazione di un servizio mutualistico più ampio, con i quali stabilire apposite convenzioni finalizzate ad erogare ai soci beni e/o servizi da ricondurre allo scambio mutualistico della Cooperativa ed a

sua integrazione quale forma di scambio mutualistico mediato od indiretto. La Cooperativa si propone, pertanto, di realizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione, in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze dei consumatori soci e non soci, mediante la gestione diretta o indiretta di società che realizzino la vendita al dettaglio di generi alimentari e non, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura di librerie, la istituzione di centri estetici e di cura della persona, la vendita al dettaglio di carburanti e/o la prestazione di servizi in ambito energetico o di telefonia mobile e comunque l'erogazione di beni o servizi rientranti nell'oggetto sociale della cooperativa.

- 2.c.2** Il Consiglio di Amministrazione può emanare un apposito regolamento per la direzione e il coordinamento, destinato a disciplinare anche lo scambio mutualistico mediato.

Art. 3 **Durata**

- 3.1** La durata della società è stabilita fino al giorno 31/12/2100.

TITOLO II **SOCI COOPERATORI**

Art. 4 **Requisiti dei soci**

- 4.1** I motivi ideali, sociali ed economici, che guidano la cooperazione di consumo nella funzione di interesse pubblico in difesa dei consumatori, impegnano i soci cooperatori a divenire i protagonisti ed i realizzatori della politica economica e sociale della Cooperativa: le disposizioni del Titolo V dello statuto prevedono, a tale scopo, le forme articolate di partecipazione del socio cooperatore alla vita della Cooperativa.
- 4.2** Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello previsto dalla legge; possono essere soci cooperatori:
- A** tutti i consumatori aventi capacità di agire, senza distinzione di sesso, di origine etnica, di religione o di opinioni politiche, a qualsiasi mestiere, arte o professione appartengano;
 - B** associazioni, società con o senza personalità giuridica, imprese individuali, enti pubblici e privati i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
- 4.3** Non possono divenire soci coloro che:

- svolgono in proprio, o mediante partecipazione in altre società, attività identiche o affini a quelle esercitate dalla Cooperativa, anche secondo le modalità di cui all'art. 2 c, tali, per dimensioni e caratteristiche, da ingenerare un rapporto di concorrenza effettiva e di conflittualità con gli interessi e le finalità sociali della stessa;
 - siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, abbiano subito una sentenza penale definitiva comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, anche con riferimento allo scambio mutualistico indiretto di cui all'art. 2 c.
- 4.4** Non potranno essere riammessi alla Cooperativa soggetti che:
- siano già stati esclusi dalla Cooperativa, fatta eccezione per quelli esclusi ai sensi dell'art. 11;
 - abbiano esercitato il recesso per più di due volte nel corso degli ultimi trentasei mesi.
- 4.5** In entrambe le ipotesi di cui al punto precedente, tali soggetti potranno eventualmente proporre domanda di riammissione alla Cooperativa qualora siano trascorsi cinque anni dalla perdita della qualità di socio. In caso di esclusione ai sensi dell'art. 10, la Cooperativa potrà valutare se accettare la domanda di riammissione, sulla base della gravità del motivo della esclusione e dell'eventuale superamento delle cause che vi avevano dato luogo.

Art. 5

Ammissione nuovi soci

- 5.1** Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente:
- A l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, se diverso dalla residenza, attività esercitata e copia del documento di identità, o, se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, sede legale, attività esercitata, codice fiscale e/o partita Iva, recapito telefonico e/o di posta elettronica, anche certificata, ove il socio ne sia titolare;
 - B l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;
 - C la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dovrà dichiarare di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di impegnarsi alla partecipazione effettiva allo scambio mutualistico e più in generale di concorrere alla vita della Cooperativa;

- D la dichiarazione di non essere interdetto, inabilitato, fallito o di aver subito una condanna penale definitiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
- 5.2** La domanda di ammissione dell'aspirante socio cooperatore non persona fisica dovrà:
- essere sottoscritta dal legale rappresentante o da chi ne ha i poteri;
 - contenere l'accettazione dello Statuto e l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere, nonché essere corredata da idonea documentazione attestante il mancato svolgimento di attività identiche o affini a quelle svolte dalla Cooperativa e con essa concorrenziali secondo quanto previsto dall'art. 4.3 e la sussistenza dei poteri del soggetto che formula la domanda di ammissione in nome e per conto della società;
 - essere corredata da estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione o da documentazione equipollente, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione unitamente all'accettazione dello statuto della Cooperativa e all'ammontare della quota che si intende sottoscrivere.
- 5.3** Contestualmente alla domanda di ammissione, coloro che intendono essere ammessi alla Cooperativa dovranno provvedere al versamento di una somma pari alla quota che intendono sottoscrivere.
- 5.4** Il Consiglio di Amministrazione, previa selezione ad opera delle strutture della Cooperativa a ciò preposte, accerta sulla base della documentazione presentata con la domanda di ammissione l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.
- 5.5** L'ammissione a socio avrà effetto dal momento della annotazione a libro soci della delibera di accoglimento della domanda a cura del Consiglio di Amministrazione, ferma la necessità di comunicare il predetto avvenuto accoglimento al soggetto proponente. All'aspirante socio potrà essere concesso sin dal momento della domanda di fruire in via temporanea e provvisoria del servizio mutualistico: in tal caso dovrà osservare i doveri inerenti lo status di socio.
- 5.6** In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare, entro sessanta giorni, la deliberazione e comunicarla all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altra eventuale forma di spedizione che certifichi in maniera legalmente equipollente l'invio e/o la ricezione; in tal caso, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima riunione successiva. Se ammesso provvisoriamente al servizio mutualistico, il socio cesserà immediatamente di fruirne.
- 5.7** Qualora l'Assemblea si esprima anch'essa per la reiezione della domanda, o qualora sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per chiedere

che l'Assemblea si pronunci sulla domanda di ammissione, dovrà essere restituita all'interessato la somma da questi anticipata unitamente alla domanda di ammissione.

- 5.8** Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 6

Diritti e obblighi dei soci

- 6.1** La Cooperativa è lo strumento della comunità dei soci, attraverso la quale questi ultimi - agendo secondo i principi della mutualità - approntano e governano la struttura imprenditoriale destinata a soddisfare, anche in via mediata nelle forme definite dall'art. 2 c, il bisogno di ottenere il servizio mutualistico, su un piano di parità e uguaglianza di opportunità. Dall'adesione alla Cooperativa sorge un patto mutualistico che lega i soci tra loro, per il tramite della Cooperativa, dal quale consegue un reciproco impegno di responsabilità ed una serie di reciproci diritti e doveri, che si estendono a tutto l'ambito entro il quale si svolge lo scambio mutualistico inteso anche ai sensi dell'art. 2 c.

In particolare, nello spirito sopra richiamato, i soci cooperatori sono obbligati:

- 1 all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, sin dal momento della proposizione della domanda di ammissione alla Cooperativa e per tutta la durata del rapporto sociale;
- 2 a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo, di residenza e/o domicilio ed eventuale sottoposizione a procedura concorsuale;
- 3 a partecipare all'attività sociale ed allo scambio mutualistico, anche in via mediata nelle forme definite dall'art. 2c, altresì - di norma e compatibilmente con le proprie esigenze - acquistando le merci o usufruendo dei servizi offerti dalla Cooperativa, direttamente o per tramite delle strutture da essa approntate;
- 4 ad operare e comportarsi nei confronti della Cooperativa, delle sue società controllate e partecipate nonché delle società attraverso le quali la stessa svolge in via mediata lo scambio mutualistico ai sensi dell'art. 2c, così come degli altri soci, secondo principi di lealtà e di rispetto e coerentemente ai principi di mutualità e solidarietà;
- 5 a conservare correttamente le tessere ed i mezzi elettronici messi a disposizione dalla Cooperativa per facilitare le operazioni legate allo scambio mutualistico e ad usarli secondo le istruzioni ricevute e l'uso proprio degli stessi;
- 6 ad impartire adeguate istruzioni ai propri delegati ad effettuare gli atti di scambio mutualistico, affinché osservino le regole proprie della Coope-

rativa, rendendosi garanti, ai fini dell'esclusione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, del loro corretto comportamento nei confronti della Cooperativa stessa;

7 salvo quanto previsto al punto 5.3, al versamento anticipato delle eventuali successive sottoscrizioni di aumento della quota sociale.

6.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa, la residenza od il domicilio indicato dal socio cooperatore nella domanda di ammissione coincide con il recapito del socio medesimo. Il socio è, pertanto, tenuto a comunicare alla Cooperativa ogni eventuale successiva variazione.

6.3 La Cooperativa intende conformare il proprio rapporto con il socio a criteri di trasparenza ed informazione.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche i soci operatori hanno diritto:

1 di ottenere informazioni, mediante accesso al sito *web* della Cooperativa, relativamente: a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa, e ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato; b) alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore dei soci e relativi costi; c) alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore delle comunità e relativi costi;

2 di ottenere la istituzione di *corner* informatici, attraverso i quali sia consentito l'accesso alle informazioni di cui al precedente punto 1), e poter comunicare con la Cooperativa in termini propositivi o critici. La Cooperativa, in ogni caso, potrà rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della Cooperativa medesima, mediante l'utilizzo dell'*house organ*;

3 di avanzare proposte concernenti lo scambio mutualistico;

4 di partecipare attivamente alla vita della cooperativa;

5 di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, nonché di ottenerne estratti a proprie spese.

6.4 Ogni anno, la Cooperativa, in seguito alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte dell'Assemblea generale dei soci, oltre a pubblicare sul proprio sito *web* le informazioni di cui al precedente comma 6.3.1, contestualmente le rende fruibili sul proprio *house organ* e, laddove istituiti, anche tramite appositi *corner* informatici.

6.5 È rimessa al Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui al n.1, del comma 6.3 del presente articolo, così come diverse od ulteriori modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa e favorire la loro partecipazione.

Art. 7

Prestito sociale

- 7.1** Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa, ai sensi dell'art. 2.b.1., numero 10, del presente Statuto, può procedere alla raccolta del risparmio dai soci persone fisiche, istituendo una sezione di attività gestita con apposita contabilità.
- 7.2** Tale raccolta di risparmio presso i soci, denominata Prestito sociale, è finalizzata all'acquisizione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività della Cooperativa e alla realizzazione degli investimenti e dei progetti deliberati dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.3** Le modalità e le condizioni di raccolta del prestito sociale sono determinate da apposito Regolamento (Regolamento Prestito sociale) adottato ai sensi del successivo art. 55, in coerenza con le normative settoriali vigenti, le deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e con le istruzioni vincolanti della Banca di Italia. La Cooperativa potrà recepire, all'interno del proprio Regolamento Prestito Sociale i regolamenti eventualmente adottati da Legacoop nazionale e/o altra struttura a cui la Cooperativa aderisce, in materia di prestito sociale.
- 7.4** È tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico, così come la raccolta di fondi a vista e ogni altra forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e spendibilità generalizzata.

Art. 8

Perdita della qualità di socio

- 8.1** La perdita della qualità di socio cooperatore può verificarsi per:
- A recesso;
 - B morte;
 - C esclusione;
 - D inattività del socio;
 - E nel caso di socio non persona fisica, per scioglimento.
- 8.2** La perdita della qualità di socio cooperatore può verificarsi, altresì, per la cessione della quota sociale, di cui al successivo art. 15.

Art. 9

Recesso

- 9.1** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:
- A che abbia espresso il proprio dissenso relativamente alle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale;
 - B che abbia trasferito la sua residenza fuori del territorio nel quale si

- esplica l'attività sociale, oppure quando la Cooperativa trasferisca la propria attività fuori dell'ambito nel quale possa correntemente esplicarsi il rapporto sociale;
- C che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - D che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- 9.2** Il recesso non può essere parziale.
- 9.3** La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o mediante altra eventuale forma di spedizione che certifichi in maniera equipollente l'invio e/o la ricezione, indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; quest'ultimo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, in base alla norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso; se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione al socio cooperatore con le modalità indicate all'art. 12. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.
- 9.4** Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale sia con riguardo ai rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda inviata ai sensi dell'art. 12.
- 9.5** La dichiarazione di recesso deve essere annotata nel libro dei soci cooperatori a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 9.6** I soci receduti possono essere riammessi nei limiti di quanto previsto dall'art. 4.

Art. 10 **Esclusione**

- 10.1** L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore che con il suo comportamento si renda inadempiente o non in grado di rispettare il patto mutualistico che lo lega, per il tramite della Cooperativa, agli altri soci. In particolare, è escluso il socio:
- 1 che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
 - 2 che, successivamente all'ammissione, venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4, ovvero venga dichiarato interdetto, od inabilitato e non sia assistito da soggetti appositamente individuati dalla legge a tal fine, ovvero sia stato dichiarato fallito o abbia subito una condanna penale definitiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - 3 che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste

- dal precedente art. 4 senza l'apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4 che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; che si renda inadempiente ad obbligazioni assunte nei confronti della Cooperativa ovvero delle sue società controllate o collegate o che, comunque, siano destinate all'erogazione in via mediata il servizio mutualistico al socio ai sensi dell'art. 2c;
 - 5 che senza giustificato motivo, e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - 6 che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza quale definita dall'art. 4.3 o, comunque, contraria agli interessi sociali;
 - 7 che ponga in essere comportamenti incompatibili con la realizzazione dello scopo mutualistico o ad esso espressamente contrari;
 - 8 che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali o reputazionali, alla Cooperativa, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo; in particolare ed a titolo esemplificativo, saranno considerati tali i comportamenti: a) di diffusione di notizie non rispondenti al vero e decettive sulla Cooperativa ed i suoi esponenti aziendali; b) di accaparramento delle merci da parte dei soci, in quanto tale condotta reca pregiudizio al diritto di tutti i consumatori soci e non soci di potere usufruire delle offerte commerciali; c) di taccheggio, furto, sottrazione o danneggiamento dei beni esposti alla vendita o strumentali alla vendita; d) lesivi od ingiuriosi nei confronti del personale di vendita. Tali comportamenti sono presupposto per l'esclusione tanto che siano commessi in danno della Cooperativa che in danno delle sue società controllate o collegate o, comunque, destinate all'erogazione in via mediata dello scambio mutualistico di cui all'art. 2 c;
 - 9 che, trattandosi dei soci di cui alla lettera b dell'art. 4, abbiano deliberato il proprio scioglimento o si trovino in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa o soggetti ad altre procedure concorsuali o liquidatorie;
 - 10 che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo di residenza o domicilio rendendosi irreperibili per un periodo superiore a dodici mesi; sarà considerato irreperibile il socio qualora sia restituita al mittente, perché il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo indicato, qualunque comunicazione inviata a mezzo posta all'indirizzo risultante dalla domanda di ammissione a socio o a quello da ultimo comunicato dal socio alla Cooperativa;
 - 11 che utilizzino in maniera impropria tessere o altri mezzi messi a disposizione dalla Cooperativa;
 - 12 che deleghino ad effettuare gli atti di scambio mutualistico in loro vece

sogetti che pongano in essere comportamenti passibili di esclusione ai sensi del presente articolo.

- 10.2 L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da comunicarsi al socio con le modalità indicate all'art. 12.
- 10.3 Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11

Esclusione per inattività del socio

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione procede annualmente all'esclusione dei soci cooperatori che, in via alternativa, nel corso dell'esercizio sociale precedente: a) non abbiano partecipato all'assemblea e agli organismi territoriali; b) non abbiano acquistato beni o servizi, neppure attraverso lo scambio mutualistico mediato di cui all'art. 2c; c) non abbiano intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, quali il prestito sociale in conformità allo statuto.
- 11.2 In considerazione della particolarità dell'ipotesi di esclusione di cui al presente articolo, le deliberazioni in materia di esclusione dei soci inattivi saranno comunicate al socio mediante pubblicazione su apposito spazio del sito *web* della Cooperativa, evidenziando esclusivamente i numeri di Carta Socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione; di tale pubblicazione deve essere altresì dato avviso mediante ulteriori opportune forme di comunicazione rivolte ai soci.
- 11.3 Fermo il diritto di impugnazione della deliberazione di esclusione, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito *web*, il socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa, domandando la revoca del provvedimento di esclusione.
- 11.4 Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere ad accogliere o respingere l'istanza presentata entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
- 11.5 In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, il socio escluso potrà, entro i successivi sessanta giorni, attivare il procedimento arbitrale previsto dall'art. 53 per ottenere la riammissione a socio cooperatore.

Art. 12

Controversie in materia di recesso ex art. 9 ed esclusione ex art. 10

- 12.1** Le deliberazioni prese in materia di recesso ex art. 9 ed esclusione ex art. 10 debbono essere comunicate ai soci cooperatori interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altre eventuali forme di spedizione che certifichino in maniera legalmente equipollente l'invio e la ricezione; contro tali deliberazioni i soci cooperatori possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione, attivare il procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 53.

Art. 13

Morte del socio

- 13.1** In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel successivo art. 14.
- 13.2** Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, invece, potranno fare richiesta di subentrare nella quota del socio cooperatore deceduto; in questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e che la società consenta la divisione.
- 13.3** Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, o alla domanda di subentro nella quota sociale, certificato di morte, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione o del rappresentante comune, ai sensi del precedente comma.
- 13.4** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai legatari.

Art. 14

Rimborso

- 14.1** I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio cooperatore defunto, hanno diritto al rimborso delle sole quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.
- 14.2** La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, agli effetti del rimborso, e, comunque, in misura mai

- superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
- 14.3** Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si effettua per i soci cooperatori receduti od esclusi entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio e per gli eredi o legatari del socio cooperatore defunto, dietro loro richiesta, entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte, ovvero, il decesso sia stato comunicato alla Cooperativa.
- 14.4** I soci cooperatori receduti od esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa efficace.
- 14.5** I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
- 14.6** Le quote non rimborsate e per cui sia maturata prescrizione saranno accantonate nel fondo di riserva indivisibile.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 15 Patrimonio sociale

- 15.1** Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- A dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative; il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge; la quota inizialmente sottoscritta e le successive eventuali sottoscrizioni di aumento dovranno essere versate in un'unica soluzione; le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione, da parte di terzi, con effetto verso la Cooperativa durante la vita della medesima;
 - B dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa e dalle azioni di sovvenzione, ove emesse, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 500;
 - C dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi;
 - D dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
 - E da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
 - F dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui

- all'art. 18 del presente statuto;
G dalla riserva straordinaria.
- 15.2** Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.
- 15.3** La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ.
- 15.4** Le quote possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri soci od anche a persone che, possedendo i requisiti prescritti per l'ammissione, presentino domanda di ammissione a socio; il socio che intende procedervi deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, che deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la quota e la società deve iscrivere il nuovo socio che abbia i requisiti necessari; avverso il provvedimento motivato di diniego comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, il socio potrà attivare entro sessanta giorni, dal ricevimento della comunicazione, il procedimento arbitrale; l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che le quote dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto della cessione, l'ammontare massimo stabilito dalla legge, e, per la cessione ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti e della inesistenza delle cause di incompatibilità rispettivamente indicati nell'art. 4.
- 15.5** I soci che abbiano ceduto la propria quota possono essere riammessi nella Cooperativa nei limiti di quanto previsto al precedente art. 4.

Art. 16 **Bilancio**

- 16.1** Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 16.2** Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
- 16.3** Il Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione - ed il Collegio Sindacale nella sua relazione ex art. 2429 c.c. - indicano in maniera specifica i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

- 16.4** Il Consiglio di Amministrazione nella nota integrativa - ed Collegio Sindacale nella sua relazione ex art. 2429 c.c. - hanno l'onere di documentare la condizione di prevalenza, cioè lo svolgimento della attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni ai soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite ai sensi dell'art. 2425 c.c., primo comma, punto A1.

Art. 17 **Ristorni**

- 17.1** L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristoro, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio cooperatore per gli acquisti di beni effettuati nel corso dell'esercizio sociale, che verrà considerato come una remunerazione differita dello scambio mutualistico.
- 17.2** L'eventuale ristoro sarà ripartito tra i soci cooperatori, secondo un criterio proporzionale agli acquisti di beni o servizi effettuati presso la Cooperativa, ma anche in ragione della qualità dello scambio mutualistico.
- 17.3** L'Assemblea potrà stabilire, con un apposito Regolamento (Regolamento dello Scambio mutualistico) adottato ai sensi del successivo art. 55, quali siano i criteri, non solo quantitativi ma anche qualitativi, dello scambio mutualistico rilevanti ai fini della distribuzione del ristoro, identificandoli, ad esempio, nelle caratteristiche dei beni acquistati o in specifiche merceologie, ovvero considerando altri elementi significativi del rapporto tra il socio e la cooperativa che possano qualificare la qualità dello scambio mutualistico.
- 17.4** Ferme le condizioni e limiti stabiliti dal Regolamento dello Scambio Mutualistico, la suddetta deliberazione assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma, operato dal Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del progetto di bilancio.
Qualora la quota di ristoro non venga ritirata dal socio entro il termine stabilito dall'Assemblea, sarà destinata ad aumento della quota sociale del medesimo socio, salvo che non venga liquidata mediante emissioni di azioni di partecipazione cooperativa ovvero mediante emissione di strumenti finanziari.
- 17.5** La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristoro, i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori.
- 17.6** L'Organo Amministrativo delibera sulla proposta di distribuzione del ristoro previa consultazione non vincolante degli Organismi Territoriali.
- 17.7** Lo scambio mutualistico operato in via mediata ai sensi dell'art. 2 c non crea in capo al socio cooperatore il diritto alla ripartizione del ristoro da

parte della Cooperativa. La Cooperativa farà in modo – prevedendolo nelle specifiche convenzioni richiamate al medesimo articolo – che il soggetto erogatore dei servizi riconducibili allo scambio mutualistico mediato possa riconoscere, a chiusura dell'esercizio sociale, un riconoscimento economico al socio cooperatore; tale riconoscimento sarà erogato nelle forme che verranno individuate di volta in volta, ma nei presupposti e nell'entità verrà calcolato con gli stessi criteri utilizzati per il ristorno di cui, eventualmente, in quell'esercizio fruiranno i soci cooperatori per lo scambio effettuato direttamente con la Cooperativa.

Art. 18

Destinazione dell'utile

- 18.1** L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:
- A una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;
 - B una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
- 18.2** Qualora l'Assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:
- 1 a riserva indivisibile straordinaria;
 - 2 a dividendo sul capitale sociale in misura non eccedente i limiti di legge per il mantenimento delle agevolazioni fiscali;
 - 3 ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti fissati dalla legge;
 - 4 a ristorno destinato ai soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia, dal vigente statuto e dall'apposito Regolamento dello Scambio Mutualistico.
- 18.3** L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ed in deroga alle disposizioni del precedente comma 1, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
- 18.4** L'Assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente art. 18.2, n. 2, venga destinato, in tutto o in parte, ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalla legge; che in deroga a quanto previsto ai precedenti commi, ferma restando comunque la destinazione di cui 18.1 alle lettere a e b, la totalità dei residui attivi venga devoluta alla riserva straordinaria o ad ogni altra riserva prevista dalla legge.

Art. 19

Acquisto quote proprie

- 19.1** L'Assemblea può costituire - utilizzando anche in parte la quota degli utili distribuibili di cui al precedente articolo - un fondo di riserva per l'acquisto delle quote proprie, il cui ammontare complessivo non può mai essere superiore alla somma del valore nominale delle quote delle quali è ammesso l'acquisto, comprensivo delle eventuali rivalutazioni gratuite, nonché dell'eventuale ristorno di cui al precedente art. 17; l'acquisto di quote proprie è disciplinato dal Regolamento dello Scambio Mutualistico.
- 19.2** Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dall'anzidetto Regolamento dello Scambio Mutualistico, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisto di quote, e non frazioni di esse, della Cooperativa; l'acquisto può avere luogo solo per un prezzo pari al valore nominale delle quote comprensivo delle eventuali rivalutazioni gratuite, nonché dell'eventuale ristorno di cui al precedente art. 17 e comunque nei limiti dell'ammontare del fondo di riserva di cui al comma precedente; le quote della Cooperativa, di titolarità della medesima, non attribuiscono il diritto di voto, fino a quando non vengano cedute a terzi.

TITOLO IV CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 20

Divieto di distribuzione dei dividendi

- 20.1** È vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Art. 21

Divieto di remunerazione di strumenti finanziari

- 21.1** È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a quella massima stabilita dalla legislazione vigente ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici sia agli effetti civili che tributari.

Art. 22

Divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori

- 22.1** È vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 23

Obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici

- 23.1** In caso di scioglimento della Cooperativa, il patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale effettivamente versato e rivalutato nonché i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ai sensi degli artt. 11 e 12 L. 59/1992.
- 23.2** Le clausole mutualistiche corrispondenti a quelle che il Codice Civile richiede per le cooperative a mutualità prevalente, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
- 23.3** In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 33.1 e 33.2 dello Statuto, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche deve essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO V ORGANISMI TERRITORIALI E DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 24

Finalità dell'organizzazione della partecipazione sociale

- 24.1** La Cooperativa predisporre un'organizzazione sociale che ha come fine quello di consentire e sollecitare la massima possibile intensità della partecipazione dei soci cooperatori alla vita sociale ed all'attività della Cooperativa stessa.
- La organizzazione della partecipazione sociale si costruisce attorno allo scambio mutualistico, nei luoghi, nelle forme e nelle dimensioni in cui esso concretamente si realizza in Cooperativa, ivi espressamente inclusa la ricaduta dell'attività della Cooperativa sulla comunità in cui è insediata.
- 24.2** A tal fine la Cooperativa istituisce apposite istanze organizzative - di diverso genere e livello - che, mettendosi in rapporto con gli organi istituzionali della Cooperativa medesima, possano contribuire all'indirizzo della sua atti-

vità mutualistica in sintonia con le esigenze e la volontà del corpo sociale, nonché del territorio in cui la Cooperativa stessa sviluppa la sua presenza.

Art. 25

Organismi della partecipazione sociale

- 25.1** Per il raggiungimento dei fini di cui sopra, la Cooperativa istituisce degli Organismi Territoriali, cioè istanze organizzative intese a raccogliere ed organizzare la partecipazione i soci nella dimensione territoriale in cui si articola la attività della Cooperativa ed in cui di norma avviene lo scambio mutualistico.
- 25.2** La Cooperativa può dotarsi, altresì, di ulteriori forme organizzative che intercettino ed organizzino gli interessi omogenei dei soci, riferiti sia a determinate specificità di contenuto dello scambio mutualistico, sia ad alcune istanze specifiche di relazione con la Cooperativa o con la comunità in cui questa opera, stabilendone di volta in volta funzioni, regole di funzionamento e di interrelazione con il livello istituzionale della Cooperativa.
- 25.3** La Cooperativa disciplina con apposito Regolamento dell'Organizzazione Sociale le modalità di svolgimento delle attività degli Organismi Territoriali, nonché le loro interrelazioni con gli Organi istituzionali della Cooperativa, per favorire la migliore efficacia della partecipazione dei soci. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di istituzione degli altri Organismi della partecipazione sociale.
- 25.4** Gli strumenti dell'organizzazione sociale hanno anche la funzione essenziale di promuovere l'adesione di nuovi soci cooperatori e di formare nuovi quadri sociali della Cooperativa, attraverso l'esercizio concreto della partecipazione e la valorizzazione delle competenze, agevolando i percorsi di inserimento di nuovi amministratori ed il ricambio generazionale nella sua direzione.

Art. 26

Gli organismi territoriali

- 26.1** Gli Organismi Territoriali sono: le Zone, le Aree Sociali Vaste e la Consulta della rappresentanza sociale.
- 26.2** Le Zone sono l'ambito di base dell'organizzazione territoriale.
- 26.3** Le Aree Sociali Vaste sono organismi che raggruppano più Zone.
- 26.4** La Consulta della rappresentanza sociale è l'organismo di sintesi della rappresentanza sociale.
- 26.5** Attraverso la partecipazione agli Organismi Territoriali, i soci cooperatori perseguono gli obiettivi e tendono a realizzare i principi propri della cooperazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente statuto. La

organizzazione territoriale ha inoltre lo scopo:

- A di mantenere vivo e consolidare tra i soci cooperatori il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa;
- B di instaurare e consolidare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collettività dei soci cooperatori;
- C di sollecitare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci cooperatori alla vita dell'impresa cooperativa, in particolare per quanto attiene alla definizione delle politiche sociali e del bilancio di sostenibilità;
- D di contribuire alla divulgazione dell'idea della mutualità cooperativa;
- E di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate e la discussione delle materie da esse trattate.

- 26.6** Gli Organismi territoriali hanno un particolare rapporto con gli altri organi istituzionali della cooperativa, ed in specifico con il Consiglio di Amministrazione, sia in relazione alla necessità di consultazione su specifiche materie, sia in relazione alla stessa composizione del Consiglio, di cui, in base alla norma di statuto, devono fare parte i Presidenti delle Aree Sociali Vaste.

Art. 27

Le zone

- 27.1** Le Zone sono la prima istanza dell'Organizzazione territoriale che costituisce il fondamentale raccordo tra la base dei soci cooperatori e gli organi della Cooperativa, consentendo la partecipazione e l'ascolto dei soci nei luoghi ove essi svolgono di norma lo scambio mutualistico, al fine di conformare la gestione della Cooperativa alle istanze provenienti dal corpo sociale. La Zona costituisce, altresì, il nucleo fondamentale di raccordo e rapporto della Cooperativa con i consumatori in generale e con la comunità in cui essa opera.
- 27.2** Il Consiglio di Amministrazione, con propria determinazione, delinea gli ambiti territoriali di ciascuna Zona, fermo restando che il territorio di ciascuna Zona comprende, in sede di costituzione, un numero di soci non inferiore a ventimila, residenti o che svolgono lo scambio mutualistico in via prevalente nel suo territorio. Qualora il numero dei soci residenti nel territorio di una Zona scenda al di sotto delle ventimila unità, è facoltà del Consiglio di Amministrazione di incorporare la Zona in un'altra tra le più vicine. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga necessario, al fine di consentire una maggiore rappresentanza territoriale dei soci, può provvedere ad istituire nelle singole Zone, più Circoscrizioni sociali, aventi come riferimento uno o più punti di vendita della Cooperativa.
- 27.3** Gli organismi della zona sono: l'Assemblea, il Consiglio di Zona e il Presidente di Zona.
- 27.4** L'Assemblea di Zona, composta dai soci che fanno riferimento alla Zona

stessa, è convocata dal Presidente di Zona per la trattazione delle materie di interesse sociale, in relazione all'attività nel territorio di competenza della Zona stessa. In ogni caso, l'Assemblea di Zona può essere, altresì, convocata direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora la Zona sia composta da un numero elevato di soci, il Presidente di Zona o il Presidente del Consiglio di Amministrazione possono convocare più Assemblee dei Soci nell'ambito della Zona medesima, nelle località sedi di servizi o di attività della Cooperativa.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Presidente di Zona o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ove sia questi a convocarla.

Il Regolamento dell'Organizzazione sociale o, in mancanza, il Consiglio di Amministrazione, disciplina in dettaglio le modalità di convocazione e svolgimento delle Assemblee di Zona, ivi inclusa la verbalizzazione delle stesse.

- 27.5** Il Consiglio di Zona è eletto dalla Assemblea della Zona: le modalità operative di svolgimento di tali elezioni sono liberamente stabilite dalla Commissione Elettorale (per garantire l'uniformità di comportamento) e possono anche comportare l'apertura di seggi destinati alle votazioni nei punti vendita o altre modalità che garantiscano, da un lato, la massima partecipazione dei soci, dall'altro, l'identificazione dei soci e il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto.

Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Zona si compone di un minimo di 11 e di un massimo di 25 membri che dovranno essere eletti tra i soci, secondo criteri di rappresentatività territoriale e sociale; il numero dei componenti sarà definito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Il funzionamento del Consiglio di Zona è coordinato dal Presidente di Zona. I compiti del Consiglio di Zona, i requisiti per poterne fare parte, il suo ordinamento e funzionamento sono più dettagliatamente disciplinati dal Regolamento dell'Organizzazione sociale.

- 27.6** Il Presidente di Zona coordina l'attività del Consiglio di Zona secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Organizzazione sociale e viene eletto direttamente dall'Assemblea di Zona, secondo modalità previste dal suddetto Regolamento, che fissa anche i requisiti di cui il socio deve essere munito per potersi candidare alla carica.

Art. 28

Le aree sociali vaste

- 28.1** Le Aree Sociali Vaste sono istanze dell'organizzazione sociale territoriale.
- 28.2** Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito territoriale delle Aree Sociali Vaste, nel quale sono raggruppate più Zone, secondo criteri di omogeneità sociale e territoriale.

- 28.3** Le Aree Sociali Vaste sono presiedute da un Presidente, nominato tra i Presidenti di Zona, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale e la cui carica ha termine insieme con quella del Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento per l'Organizzazione Sociale stabilisce più precisamente prerogative e funzioni delle Aree Sociali Vaste.
- 28.4** Per garantire lo stretto legame tra la organizzazione sociale territoriale e la vita istituzionale della cooperativa, i Presidenti delle Aree Sociali Vaste devono di diritto essere inseriti come candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29

Consulta della rappresentanza sociale

- 29.1** La Consulta della Rappresentanza Sociale è un organismo di sintesi dell'Organizzazione Sociale Territoriale: di essa fanno parte tutti i Presidenti di Zona e i componenti del Consiglio di Amministrazione. Per garantire all'organismo la massima rappresentatività dell'organizzazione sociale anche non territoriale della cooperativa, di esso dovranno far parte - ove siano costituiti - i rappresentanti dei Gruppi di interesse di cui al successivo art. 30.
- 29.2** Alla Consulta vengono attribuiti poteri consultivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione, al fine di meglio raccordare l'organizzazione sociale e la gestione della cooperativa e garantire una sua impronta mutualistica.
- 29.3** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riunirà la Consulta della Rappresentanza sociale ogni volta che lo ritenga necessario ed almeno due volte l'anno. La Consulta dovrà comunque essere riunita ogni qual volta ne pervenga richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte di almeno un terzo dei suoi componenti, con l'indicazione delle materie da trattare.
- 29.4** Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque acquisire il parere della Consulta prima della adozione delle delibere di approvazione del bilancio preventivo della cooperativa, o di significative variazioni dello stesso, limitatamente alle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi, ovvero le linee guida delle politiche sociali.
Oltre che per quelli obbligatori, la Consulta è convocata per la richiesta di pareri facoltativi da parte del Consiglio di Amministrazione di delibere che attengono specificamente allo scambio mutualistico o all'organizzazione sociale; in particolare, la Consulta potrà essere convocata in relazione alla proposta di distribuzione del ritorno.
- 29.5** I pareri della Consulta della Rappresentanza sociale non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma questo, in caso di mancato accoglimento dei pareri, è tenuto a motivare alla stessa il provvedimento di mancato accoglimento.

- 29.6** La Consulta può, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, provocare la convocazione del Consiglio di Amministrazione, su specifici temi da essa indicati, in base al successivo art. 45; può altresì proporre l'istituzione di Gruppi di Interesse, ai sensi del successivo art. 30.

Art. 30 **I gruppi di interesse**

- 30.1** I Gruppi di Interesse sono istanze della organizzazione sociale, che aggregano i soci non su base territoriale, ma attorno a specifici interessi dei soci, individuati su base omogenea, correlati alle modalità di svolgimento dello scambio mutualistico, all'oggetto dello stesso, a particolari modalità di svolgimento del rapporto sociale con la cooperativa o a rapporti con la comunità.
- 30.2** La loro istituzione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, in accordo con quanto previsto dal Regolamento per l'Organizzazione Sociale, sentito il parere della Consulta della rappresentanza sociale o su proposta di quest'ultima.
- 30.3** La delibera di istituzione dello specifico Gruppo di interesse ne disciplina il funzionamento, le modalità di adesione da parte dei soci e le concrete attribuzioni che possono prevedere, sulle materie di competenza, pareri consultivi non vincolanti; fissa altresì le modalità di nomina dei rappresentanti di ciascun Gruppo di interesse nella Consulta della Rappresentanza sociale.

TITOLO VI **L'ASSEMBLEA**

Art. 31 **Competenza**

- 31.1** Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; ricorrendo i casi previsti dalla legge, le Assemblee sono altresì generali e separate.
- 31.2** L'Assemblea ordinaria:
- 1 approva il bilancio;
 - 2 nomina e revoca gli amministratori, salvo quanto previsto dal successivo art. 52.1 lett. a;
 - 3 nomina i componenti della Commissione Elettorale che formerà la lista degli amministratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 4 nomina e revoca i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 52.1 lett. a, e determina il compenso ad essi spettante;

- 5 conferisce incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, provvede alla sua revoca e determina il compenso ad esso spettante;
 - 6 determina la misura del compenso da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
 - 7 approva i regolamenti previsti nel presente statuto;
 - 8 approva, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci;
 - 9 delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - 10 delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
- 31.3** L'Assemblea è straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare:
- 1 sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 2 sulla proroga della durata della società;
 - 3 sullo scioglimento della società e sulla nomina, la revoca e la indicazione dei poteri dei liquidatori;
 - 4 su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c.; b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; d) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 31.4** In tutti gli altri casi l'Assemblea è ordinaria.

Art. 32 Convocazione

- 32.1** L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.
- 32.2** L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal comune in cui ha sede la società, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno ventiquattro ore, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima Assemblea separata, sul quotidiano di maggiore diffusione del luogo dove la Cooperativa ha la sede legale.
- 32.3** L'avviso di convocazione sarà inoltre comunicato ai soci, in via aggiuntiva ed integrativa rispetto alla modalità di pubblicazione di cui al precedente paragrafo e nel medesimo termine ivi indicato, attraverso l'utilizzo di strumenti

telematici (*mail*, sito internet), laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta ad una delle forme di convocazione obbligatorie stabilite nel precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

32.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:

- A almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o nell'eventuale termine successivo, secondo quanto previsto nel precedente art. 16);
- B quando Il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- C dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del c.c.;
- D dal Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta, ovvero di due terzi dei Consigli di Zona, limitatamente alle materie di loro competenza; la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, in base alla norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 33

Quorum costitutivi e deliberativi

- 33.1** In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
- 33.2** In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto; esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
- 33.3** È fatta salva la deliberazione dell'Assemblea straordinaria sull'anticipato scioglimento e sulla liquidazione della società, per la quale occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, od il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.
- 33.4** Le deliberazioni dell'Assemblea generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale nonché dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, purché rappresentino almeno il cinque per cento dei soci.

- 33.5** Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. anche dai soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle medesime Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
- 33.6** Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle dell'Assemblea generale a cui sono preordinate.

Art. 34 **Diritto di porre domande prima dell'assemblea**

- 34.1** Ferme rimanendo le prerogative loro attribuite dal diritto di intervento in assemblea, i soci hanno anche diritto a far pervenire alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale, domande sui temi indicati all'ordine del giorno.
- 34.2** Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rispondere a tali domande di norma prima dell'Assemblea generale o durante il suo svolgimento.
- 34.3** L'avviso di convocazione dell'assemblea indicherà in ogni caso le modalità ed il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa, che non potrà essere anteriore a otto giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea generale.

Art. 35 **Presidenza dell'assemblea**

- 35.1** L'Assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea stessa.
- 35.2** L'Assemblea nomina un segretario, il quale potrà essere anche un dipendente della Cooperativa non socio, e due o più scrutatori individuati fra i soci intervenuti.
- 35.3** Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei soci presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea stessa, ed accerta i risultati delle votazioni.
- 35.4** Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.
Nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un Notaio, che funge da segretario della medesima.

Art. 36

Diritto di intervento e voto all'assemblea. Rappresentanza in assemblea

- 36.1** Hanno diritto al voto nelle Assemblee solamente i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
- 36.2** Ogni socio persona fisica ha diritto di esprimere un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sociale posseduta; ad ogni socio non persona fisica spetta il diritto di esprimere un solo voto, se la quota sociale versata non supera il massimo stabilito dalla legge per i soci persone fisiche, ovvero cinque voti se la quota sociale versata, qualunque sia il suo ammontare, supera il predetto limite.
- 36.3** Per le votazioni si procederà con voto palese. La Cooperativa potrà adottare e regolamentare, nel rispetto delle disposizioni di legge, ulteriori modalità di espressione di voto, utilizzando anche mezzi elettronici, a condizione che questi garantiscano i necessari requisiti di sicurezza, compresa l'identificazione degli aventi diritto ed il conteggio dei voti espressi.
- 36.4** Il socio persona fisica può farsi rappresentare, ai fini della partecipazione all'Assemblea, mediante delega scritta conferita ad un altro socio, avente diritto di voto. Non possono, in alcun caso, essere delegati gli amministratori, i Sindaci della Cooperativa o di società da essa controllate, né gli altri soggetti indicati all'art. 2372 c.c.
La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante e di un sostituto, che può sostituire il primo solo quando questo sia impossibilitato a presenziare all'Assemblea. La delega è, comunque, sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.
Ogni socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di cinque altri soci con separate deleghe per ognuno di essi.
Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali; le deleghe non devono essere lette in Assemblea, neppure se vi sia una espressa richiesta.
- 36.5** I soci non persone fisiche partecipano all'Assemblea tramite i propri legali rappresentanti i quali possono a loro volta conferire apposita delega sia al legale rappresentante od al delegato di altro socio non persona fisica, sia ad un altro socio persona fisica.
- 36.6** Gli organi di tutela e rappresentanza della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e i loro organismi provinciali e regionali possono assistere, con propri rappresentanti, ai lavori delle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 37

Le assemblee separate

- 37.1** Verificandosi le condizioni previste dall'art. 2540 c.c., l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee separate tenute nell'ambito delle Aree Sociali Vaste previste dall'art. 28 del presente Statuto.
- 37.2** Di norma, deve tenersi almeno un'Assemblea Separata per ogni Area Sociale Vasta; tuttavia, qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la propria attività in più Province, si dovrà svolgere almeno un'Assemblea Separata in ogni Provincia, salvo il caso di Province in cui il numero dei soci sia inferiore a cinquecento.
- 37.3** Inoltre, qualora alle Aree Sociali Vaste faccia capo un numero elevato di soci residenti in un ampio territorio, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare più Assemblee separate da tenersi nell'ambito delle Aree Sociali Vaste medesime, in località ove la Cooperativa realizza i propri servizi od attività e che abbiano iscritto un numero di almeno cinquemila soci aventi diritto al voto.
- 37.4** Per la convocazione, dovranno essere osservate le seguenti formalità:
- A le Assemblee separate devono essere convocate con le modalità previste per l'Assemblea generale, disciplinate dall'art. 32;
 - B il calendario delle date di convocazione delle singole Assemblee separate potrà essere articolato e differenziato per ognuna di esse; in ogni caso, la data dell'ultima convocazione dovrà precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;
 - C nell'avviso di convocazione di ciascuna Assemblea separata dovrà essere esplicitamente indicato che le medesime sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale nonché per eleggere i delegati che parteciperanno a quella stessa Assemblea. Le formalità di convocazione, di costituzione e di deliberazione delle Assemblee separate sono quelle previste negli articoli precedenti del presente statuto, in quanto compatibili.
- 37.5** Qualora nelle Aree Sociali Vaste si tengano più Assemblee separate, il socio - od il suo delegato - ha diritto di intervenire ed esprimere il proprio diritto di voto in una sola di esse, ferma la possibilità di partecipare anche ad altre.
- 37.6** Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno i delegati per l'Assemblea generale, secondo modalità che garantiscano, alle posizioni di minoranza in essa espressa, una proporzionale rappresentanza nell'Assemblea generale; detti delegati devono essere soci; il numero dei delegati sarà stabilito secondo un criterio proporzionale rispetto ai soci presenti o rappresentati per atto di delega, da fissare di norma in cinquecento soci presenti o rappresentati, per ogni delegato da nominare; il Consiglio di Amministrazione, insieme con la convocazione dell'Assemblea, in relazione al numero dei soci della Cooperativa e tenendo conto dell'esigenza di consentire un'adeguata rappresentanza della base sociale, potrà fissare in

un numero inferiore il suddetto rapporto proporzionale. Poiché con detto criterio potrebbe non essere aritmeticamente possibile portare all'Assemblea generale una rappresentanza esattamente proporzionale delle posizioni di maggioranza e di quelle eventualmente plurime di minoranza, la Cooperativa individua come criterio di garanzia di massima rappresentanza in Assemblea generale, ove il risultato elettorale non consentisse una perfetta corrispondenza, quello di attribuire a ciascun delegato una quantità di voti di minoranza e maggioranza che riproduca complessivamente il risultato della assemblea separata.

Sarà l'Assemblea separata, poi, a scegliere le persone cui attribuire le deleghe.

- 37.7** I verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.
- 37.8** Per la verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee separate non è richiesto, salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, la verbalizzazione notarile.

Art. 38

L'assemblea generale

- 38.1** L'Assemblea generale è costituita dai delegati nominati dai soci presenti o rappresentati alle Assemblee separate, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati; per garantire che l'Assemblea generale non possa falsare la volontà dei soci quale espressa nella Assemblea separata, i delegati all'Assemblea generale sono vincolati ad esprimere per ogni deliberazione da adottare il loro voto secondo il mandato ricevuto rispettivamente ed in misura proporzionale dalla maggioranza e dalla minoranza dell'Assemblea separata che li ha eletti.
- 38.2** Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale, in prima convocazione e in seconda convocazione.
- 38.3** Per ogni deliberazione da assumersi nell'Assemblea generale, il computo complessivo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione dell'Assemblea separata risultanti dai verbali, sottoscritti dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; solo nel caso in cui all'Assemblea generale il conteggio dei voti, validamente espressi nelle Assemblee separate, portasse alla parità di pronunciamenti favorevoli o contrari, al fine di determinare una maggioranza sulle deliberazioni in oggetto, i delegati potranno considerarsi sciolti dal vincolo del mandato avuto.
- 38.4** I delegati all'Assemblea generale sono muniti di delega indicante la specifica Assemblea separata che li ha designati e la correlata Zona soci di riferimento.

- 38.5** In caso di assenza all'Assemblea generale di uno dei delegati nominati da una Assemblea separata, i voti allo stesso attribuiti verranno proporzionalmente redistribuiti agli altri delegati nominati nella medesima Assemblea separata. Qualora fossero assenti o, comunque, non vi fossero tali ulteriori delegati, i voti espressi dalla predetta Assemblea separata non verranno conteggiati all'Assemblea generale.

Art. 39

Le assemblee speciali

- 39.1** Nel caso di emissione di strumenti finanziari, l'Assemblea speciale delibera:
- 1 sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
 - 2 sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 c.c.;
 - 3 sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 4 sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
 - 5 sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
 - 6 sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
- 39.2** L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
- 39.3** Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.
- 39.4** Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, numeri 1 e 3, c.c. e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'Assemblea della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

TITOLO VII ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 40

Composizione del consiglio di amministrazione. Requisiti degli amministratori

40.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri, da determinarsi dall'Assemblea e comunque non inferiore a 21 e non superiore a 41. Gli amministratori sono eletti tra i soci cooperatori, se persone fisiche, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 40.4.

40.2 I Consiglieri vengono eletti tra coloro che:

A abbiano requisiti di onorabilità e professionalità;

B siano soci da almeno tre anni;

C abbiano intrattenuto un effettivo scambio mutualistico con la Cooperativa per l'acquisto di beni o servizi (anche per il tramite di un convivente e/o altro soggetto delegato dal socio ad effettuare gli atti di scambio mutualistico in nome e per conto del socio ai sensi del Regolamento dello Scambio Mutualistico) almeno entro i limiti di importo o frequenza minima di spese spesa individuati secondo criteri meglio determinati da apposito Regolamento adottato ai sensi del successivo art. 55 (Regolamento Elettorale);

D non abbiano rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, soci che abbiano subito pregresse esclusioni ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, nel settennio che precede la candidatura).

Il requisito richiesto ai sensi della lettera b potrà essere derogato, ove necessario, con la maggioranza di almeno i 2/3 del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui si venga a creare una nuova Area Sociale Vasta in un ambito territoriale in cui precedentemente la Cooperativa non era presente e, dunque, il rispetto del limite predetto rischi di impedire, concretamente, la presenza di Consiglieri eletti tra i soci di tale Area Sociale Vasta in Consiglio di Amministrazione.

40.3 I Presidenti delle Aree Sociali Vaste sono destinati a far parte del Consiglio di Amministrazione per le ragioni espresse al punto 28.4 e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per l'Organizzazione Sociale, dovranno essere compresi in ogni lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, come previsto al successivo art. 41.3.

40.4 Almeno tre degli amministratori della Cooperativa devono essere "indipendenti", intendendosi tali coloro che - dotati di alto profilo professionale, manageriale e reputazionale e non intrattenendo, neppure indirettamente, con la Cooperativa o con soggetti legati alla Cooperativa stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio - possano portare

esperienza gestionale ed offrire una garanzia di imparzialità anche a tutela del patrimonio intergenerazionale. Per i Consiglieri Indipendenti non sono necessari i requisiti di cui ai punti 40.2 lett. b e c.

- 40.5** I Consiglieri, esclusi quelli di cui al punto 40.3, vengono selezionati dalla Commissione Elettorale sulla base di autocandidature, avendo cura che la lista abbia un'adeguata ed equilibrata rappresentanza - oltre che di provenienza territoriale - di genere, di generazione e di esperienze professionali. In particolare, le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione debbono garantire al genere meno rappresentato almeno il 30% del numero dei componenti.

Art. 41

Formazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

- 41.1** I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti mediante il criterio di lista.
- 41.2** La Commissione Elettorale di cui all'art. 51 forma la lista sulla base di autocandidature.
- 41.3** Sono in ogni caso componenti di diritto di ogni lista, i Presidenti delle Aree Sociali Vaste; questi ultimi devono sempre costituire la maggioranza dei componenti della lista.
- 41.4** Fermo quanto previsto dall'art. 41.3, le modalità di formazione della lista, la composizione della stessa - così come di eventuali ulteriori liste - sono più dettagliatamente disciplinate dal Regolamento Elettorale.

Art. 42

Funzionamento del consiglio di amministrazione

- 42.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo interno il Presidente e uno o più Vice Presidenti; in caso di nomina di più Vice Presidenti, solo uno con funzioni vicarie del Presidente.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
- 42.2** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli, intrattiene altresì i rapporti con l'organizzazione territoriale e coordina la gestione della partecipazione sociale.
- 42.3** Il Consiglio di Amministrazione può nominare specifici Comitati, determinandone la composizione e le funzioni; è obbligatoria la costituzione di un Comitato Esecutivo, di un Comitato controllo e rischi, di un Comitato nomine e remunerazione e di un Comitato operazioni con parti correlate, relativamente ai quali il Consiglio di Amministrazione determina la compo-

sizione e le specifiche funzioni. Il Comitato controllo e rischi, il Comitato nomine e remunerazione ed il Comitato operazioni con le parti correlate dovranno, in ogni caso, essere composti in maggioranza da Consiglieri Indipendenti.

42.4 Il mandato degli amministratori ha durata di tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi, computandosi a tali effetti i soli mandati di tre esercizi ciascuno.

In relazione al limite massimo di tre mandati consecutivi, fermo restando tale limite per le cariche di Presidente e Vicepresidente, non sono computati i periodi di esercizio della carica di Amministratore Delegato qualora la Commissione Elettorale, sulla base delle valutazioni raccolte dai singoli Consiglieri al termine di ogni mandato, riconfermi la presenza di ciascuno degli Amministratori Delegati uscenti nella lista elettorale.

La Commissione Elettorale può proporre motivatamente, con il parere favorevole della Commissione Etica, deroghe specifiche per singoli amministratori in situazioni particolari, ove l'interesse della cooperativa lo richieda.

42.5 Le competenze e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito Regolamento di Governance.

Art. 43 **Organi delegati**

43.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati scegliendoli tra i componenti del Consiglio stesso, anche nelle persone del Presidente e del o dei Vice Presidenti, determinando le specifiche materie attribuite alla loro competenza.

43.2 Ai sensi dell'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione istituisce, inoltre, un Comitato Esecutivo cui saranno attribuite funzioni di coordinamento degli Amministratori Delegati - ove ne siano nominati più di uno -, funzioni istruttorie dei lavori del Consiglio di amministrazione e funzioni deliberative su argomenti e materie che vengono allo stesso delegati dal Consiglio e che per il contenuto o l'ammontare non siano comprese nelle attribuzioni delegate degli Amministratori Delegati.

43.3 Il Comitato Esecutivo sarà composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente - o, in caso ne siano nominati più di uno, dai Vice Presidenti - nonché dagli Amministratori Delegati nominati, ferma in ogni caso, la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, di nominare ulteriori componenti del Comitato Esecutivo oltre a quelli sopra indicati.

43.4 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente; ove siano nominati più Amministratori Delegati, il Presidente è tenuto a convocarlo in funzione di coordinamento ogni volta che uno di essi ne faccia richiesta.

- 43.5** Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo convocato per assumere decisioni nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 43.2.
- 43.6** Qualora le materie da trattare lo richiedano, inoltre, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo in qualità di invitati, dirigenti e consiglieri della Cooperativa nonché eventuali altri soggetti investiti di particolari incarichi presso la medesima.

Art. 44 **Competenze del consiglio di amministrazione**

- 44.1** Ferme restando le previsioni di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione della Cooperativa; gli spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo:
- A curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - B redigere i bilanci e indicare specificamente nella relazione sulla gestione sociale, i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con i caratteri cooperativi della società, ai sensi dell'art. 2 comma 1°, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - C documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio;
 - D illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;
 - E compilare i regolamenti previsti dal presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - F deliberare su tutti gli atti ed i contratti nei quali la Cooperativa assume obbligazioni nei confronti dei terzi per la gestione sociale;
 - G nominare direttori, compreso un eventuale direttore generale, attribuendo loro responsabilità e fissandone mansioni e retribuzioni; autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 42.2 del presente Statuto; conferire deleghe al personale ed a terzi, definendo l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità conseguenti;
 - H assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
 - I deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione, anche per inattività, dei soci, nonché in materia di cessione, acquisti e trasferimento di quote dei soci che ne facciano richiesta ai sensi del presente Statuto e del Regolamento dello Scambio Mutualistico;
 - L determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione, i compensi e il rimborso spese degli amministratori investiti di particolari cariche o di incarichi sociali continuativi;

- M provvedere, ai sensi dell'art. 2386 C.C., alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio, sulla base delle candidature presentate dalla Commissione Elettorale;
- N valutare, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa.
- 44.2** Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, altresì, i poteri di deliberare sulle materie di cui agli art. 152, 161, 187, e 214 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267).
- 44.3** Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, per espressa previsione del presente statuto, sulla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C., sull'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, sulla indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza legale della società, sugli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative.
- 44.4** Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad acquisire i pareri della Consulta della Rappresentanza sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29.4 e dell'art. 29.5.
- 44.5** Infine, al Consiglio di Amministrazione è fatto obbligo di trattare le domande e gli argomenti allo stesso sottoposti dagli Organismi Territoriali che abbiano esercitato tale diritto.

Art. 45

Modalità di svolgimento delle riunioni

- 45.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede legale, nelle sedi secondarie, ovvero, altrove, purché in Italia, almeno una volta ogni bimestre ed è convocato dal Presidente, il quale coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno. Si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto degli amministratori o dalla Consulta della rappresentanza sociale con decisione di 2/3 dei suoi componenti, i quali dovranno indicare nella richiesta le materie da trattare.
- 45.2** L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno va spedito anche ai Sindaci effettivi non meno di due giorni prima dell'adunanza.
- È comunicato per lettera o posta elettronica certificata o, in caso di urgenza, può essere trasmesso a mezzo di messo, di telegramma o in via telematica, in modo che amministratori e Sindaci effettivi siano informati della riunione almeno un giorno prima.
- Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese, per voto palese, a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; qualora vi sia parità prevale il voto del Presidente. Ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni non verranno, in ogni caso, computati gli

amministratori astenuti a seguito della dichiarazione di interesse in una determinata operazione della Cooperativa.

- 45.3** Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio-video conferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- A che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - B che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - C che sia consentito al soggetto verbalizzante ed a tutti gli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - D che sia consentito agli intervenuti di riconoscere ed identificare tutti gli altri, ascoltare gli interventi, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E CONTROLLI

Art. 46

Composizione del collegio sindacale

- 46.1** Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e tre membri supplenti. Salvo quanto previsto al successivo art. 52.1 lett. a, i componenti del Collegio Sindacale sono eletti dall'Assemblea, che provvede, altresì, alla nomina del Presidente del Collegio.
- 46.2** Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
- 46.3** I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito.
- 46.4** I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

- 46.5** Il loro emolumento per il triennio di durata in carica è determinato dalla Assemblée all'atto della nomina.
- 46.6** Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza di legge, i Sindaci non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendono incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 47

Competenze del collegio sindacale

- 47.1** Il Collegio Sindacale, che ha le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I Sindaci devono, inoltre, assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
- 47.2** Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento. Il Collegio Sindacale in particolare vigila sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, relazionando in proposito all'Assemblea, a mente dell'art. 2545 c.c..
- 47.3** I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezioni e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge.
- 47.4** Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 48

Revisione legale dei conti

- 48.1** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 48.2** L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico, che ha la durata prevista dalla legge, e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero periodo.
- 48.3** La revoca può essere disposta per giusta causa da parte dell'Assemblea che provvede contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al precedente comma. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Art. 49

Commissione etica e responsabile etico

- 49.1** L'Assemblea nomina una Commissione Etica che è composta da tre a cinque membri soci o non soci, comunque dotati delle caratteristiche di indipendenza previste per i componenti del Collegio Sindacale.
- 49.2** La carica di componente della Commissione Etica è incompatibile con tutte le altre cariche sociali della Cooperativa e delle società controllate e partecipate e con un qualsiasi incarico elettivo in Enti Pubblici ed in Società da questi controllate.
- 49.3** La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili entro il limite dei tre mandati consecutivi.
- 49.4** Nella sua prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente.
- 49.5** La Commissione Etica ha il compito di diffondere e far valere i principi e i doveri contenuti nel Codice Etico della Cooperativa che recepirà, tra l'altro, i principi della "Carta dei Valori" approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori, di cui all'art. 2 ed altri analoghi documenti cui la Cooperativa aderirà, nonché di favorire e verificare la rispondenza dell'attività della Cooperativa, dei comportamenti dei Soci, dei componenti degli organismi della partecipazione sociale e degli amministratori con quanto previsto dal Codice Etico medesimo.
- 49.6** I compiti e le prerogative spettanti alla Commissione Etica sono più dettagliatamente disciplinati dal Codice Etico.
- 49.7** La Commissione Etica partecipa, in qualità di invitata, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 49.8** La Commissione Etica è anche preposta al controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Elettorale e nello Statuto nello svolgimento delle elezioni degli organi istituzionali.
- 49.9** Per garantire una concreta applicazione dei principi e doveri espressi nel Codice Etico e per assicurarne l'efficacia, la Cooperativa si dota, altresì, di un Responsabile Etico, quale promotore dell'attuazione dei valori e delle finalità definiti nel Codice Etico medesimo.
- Il Responsabile Etico dovrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione della Commissione Etica, al fine di supportare il lavoro della medesima nelle attività di presidio del rispetto del Codice Etico. Qualora se ne ravvisi la necessità, tale incarico potrà essere affidato anche a più soggetti. Il Codice Etico dovrà prevedere caratteristiche, compiti ed attività del Responsabile Etico. In ogni caso, lo stesso dovrà essere individuato tra soggetti aventi caratteristiche di indipendenza ed una approfondita conoscenza delle realtà della Cooperativa e delle società dalla stessa controllate o partecipate oltre a possedere autorevolezza e riconosciuta sensibilità sui temi dell'etica e della responsabilità d'impresa.
- Il Responsabile Etico resterà in carica per l'intera durata della Commissione Etica.

Art. 50

Sistema dei controlli

- 50.1** I soggetti di cui agli artt. 46 (Collegio Sindacale), 48 (Revisore legale dei conti) e 49 (Commissione Etica), esercitano attività di controllo sull'operato della Cooperativa al fine di garantirne la legalità e la correttezza, anche nell'interesse del miglior perseguimento dello scopo mutualistico.
- 50.2** In particolare, i sindaci devono:
- A redigere apposita relazione scritta ai soci in merito all'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico;
 - B garantire l'effettivo funzionamento dei meccanismi di trasparenza e informazione dei soci;
 - C vigilare sulla predisposizione ed adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi d.lgs. 231/2001.
- 50.3** I soggetti tenuti all'attività di controllo devono, altresì, vigilare:
- A sul rispetto delle modalità e condizioni del prestito sociale ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, del Regolamento del Prestito sociale, delle deliberazioni del CICR, delle istruzioni vincolanti della Banca di Italia e, in generale, delle leggi e della normativa vigenti in materia;
 - B sull'andamento del prestito sociale ed il suo impiego;
 - C sullo stato economico, finanziario e patrimoniale della Cooperativa.
- 50.4** È compito dei soggetti tenuti all'attività di controllo rilevare e segnalare eventuali situazioni di anomalia per le quali sia necessario adottare misure correttive.
- 50.5** Tutti i soggetti preposti all'attività di controllo sono sottoposti, nell'esercizio di tale attività, alle disposizioni contenute in apposito Regolamento (Regolamento Controlli), che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 51

Commissione elettorale

- 51.1** L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale, composta da 5 a 9 membri, di cui il Regolamento elettorale stabilisce più dettagliatamente modalità e criteri di nomina, di funzionamento e prerogative.
- 51.2** La Commissione Elettorale ha, tra i suoi compiti, l'emissione del bando per le autocandidature per poter partecipare alle varie elezioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale, fissando in esso modalità di presentazione e criteri di ammissibilità e di selezione.
- 51.3** Sulla base delle autocandidature ricevute, la Commissione Elettorale, verificata la regolarità delle stesse, ammette i candidati che abbiano fatto domanda per ricoprire la carica di Consigliere di Zona e di Presidente di Zona a presentarsi, per la loro nomina, nelle liste elettorali delle relative Assemblee di Zona.

- 51.4** La Commissione Elettorale forma la lista per la elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo al suo interno i nominativi dei Presidenti di Area Sociale Vasta, in conformità alle norme statutarie, nonché i candidati tecnici ed indipendenti; la stessa ammette eventuali ulteriori liste solo se le medesime risultano rispondenti alle norme di Statuto ed al Regolamento Elettorale.
- 51.5** La Commissione Elettorale, vigila sullo svolgimento delle elezioni a tutte le cariche sociali.

TITOLO IX SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 52

Soci finanziatori e strumenti finanziari

- 52.1** Ferme restando le disposizioni dei precedenti titoli II e III la Cooperativa può:
- A ammettere soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ai quali può essere attribuito sino ad un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nelle Assemblee; ciascun socio sovventore può esprimere non più di cinque voti. Ai soci sovventori è riservata la nomina di amministratori e sindaci, anche supplenti, in misura non eccedente un quinto;
 - B emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, in base alla norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato. Il valore di ciascuna azione è non inferiore ad almeno Euro 500 (cinquecento/00); le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori; all'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote; la regola-

mentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale;

- C emettere obbligazioni nei limiti del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2410 e seguenti c.c.; l'emissione di obbligazioni dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione; nella medesima delibera lo stesso dovrà disporre altresì l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, rendimento, corresponsione degli interessi e di rimborso al termine stabilito per la scadenza;
- D emettere gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c.; l'emissione dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria, che ne determinerà altresì contenuto e modalità di emissione e sottoscrizione; ai soci finanziatori che sottoscriveranno tali strumenti finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai soci cooperatori, escluse quelle sui requisiti di ammissione, sulle cause di incompatibilità e sulle condizioni di trasferimento.

- 52.2** La delibera assembleare stabilisce l'importo dell'emissione delle quote o degli strumenti finanziari destinati ai soci finanziatori e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote o sugli strumenti finanziari emessi, anche autorizzando l'Organo Amministrativo ad escluderlo o limitarlo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2441 e 2524 c.c.
- 52.3** I conferimenti dei soci finanziatori, imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, sono rappresentati da azioni nominative o da strumenti finanziari, di valore non inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento, trasferibili soltanto con il consenso del Consiglio di Amministrazione, che può indicare un acquirente diverso da quello proposto e non gradito: esso si pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione di trasferimento, decorsi i quali senza che riceva alcuna comunicazione, il socio finanziatore può comunque trasferire il titolo.
- 52.4** Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili entro il limite massimo di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori deliberata dall'Assemblea ordinaria; gli utili sono corrisposti anche se l'Assemblea non remuneri il capitale sociale dei cooperatori; a ciascun socio finanziatore può essere attribuito un massimo di cinque voti, indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte; all'insieme dei soci finanziatori può attribuirsi un numero di voti comunque non superiore al massimo previsto per legge.

TITOLO X RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 53

Conciliazione e arbitrato

- 53.1** Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio del luogo ove la cooperativa ha la sede legale.
- 53.2** Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio del luogo ove la Cooperativa ha sede legale da tre arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.
- 53.3** Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 54

Scioglimento

- 54.1** Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.
- 54.2** Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, disporrà in merito:
- A al numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - B alla nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

- C ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - D ai poteri dei liquidatori.
- 54.3** Ai liquidatori sarà conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Cooperativa.
- 54.4** La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 55 Regolamenti

- 55.1** L'Assemblea ordinaria deve approvare i Regolamenti di cui al precedente art. 31 aventi ad oggetto le seguenti materie:
- A il prestito sociale (Regolamento Prestito sociale);
 - B la materia elettorale (Regolamento Elettorale);
 - C i diritti e doveri dei soci nello scambio mutualistico (Regolamento dello Scambio mutualistico);
 - D la regolamentazione dell'organizzazione sociale (Regolamento Organizzazione sociale);
 - E ogni altra materia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.
- 55.2** I Regolamenti di cui all'art. 55.1., lett. a, b, c e d, sopra citati, hanno efficacia integrativa rispetto alla disciplina della Cooperativa prevista dal presente statuto e, pertanto, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze prescritte per l'Assemblea straordinaria, senza necessità di verbalizzazione notarile, e agli stessi deve essere data adeguata pubblicità con mezzi idonei - sia cartacei che informativi, sia nei punti di vendita che nel sito *web* - al fine di renderli accessibili a ciascun socio.



Alleanza 3.0

www.coopalleanza3-0.it

SEDE LEGALE

Via Villanova, 29/7
40055, Villanova
di Castenaso (BO)
tel. 051 6041111 | fax 051 6053650

SEDI SECONDARIE

Viale Virgilio, 20
41123, Modena
tel. 059 892111 | fax 059 848002

Via Ragazzi del '99, 51
42124, Reggio Emilia
tel 0522 5191 | fax 0522 514782

www.coopalleanza3-0.it